

## Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro

Lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nel settore delle costruzioni.

La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione ed il coordinamento tra gli Enti scuola ed i Comitati Paritetici Territoriali (CPT).

A tal fine le Parti impegnano le rispettive competenti Associazioni territoriali a promuovere la ricerca di accordi fra tutte le parti sociali del proprio territorio, per la definizione di Enti Bilaterali unitari rappresentativi di tutto il sistema imprenditoriale, possibilmente su scala regionale.

In mancanza di un accordo intervenuto entro 6 (sei) mesi dalla firma della presente intesa, le Parti impegnano le rispettive Associazioni Territoriali competenti a provvedere alla costituzione delle Scuole Professionali Edili e/o dei Comitati Paritetici per la salute e sicurezza Territoriali o Regionali sul territorio di loro competenza ove sono presenti le Casse Edili Artigiane, o dove non si siano create le condizioni per la partecipazione a pieno titolo agli organismi paritetici di settore delle Parti firmatarie del presente accordo.

Le parti impegnano le competenti Associazioni territoriali a ricercare soluzioni unitarie all'interno del sistema nazionale che fa riferimento a CNCPT e FORMEDIL utilizzando le specifiche competenze di indirizzo e di supporto.

Il CPT è l'Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita, nelle imprese che applicano il presente contratto o aderiscono ad una delle organizzazioni firmatarie del presente contratto o partecipano ad una Cassa Edile partecipata dall'organizzazione firmataria cui aderiscono, le seguenti attività:

- 1) effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
- 2) svolge le attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi, secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
- 3) assiste imprese e lavoratori ad implementare tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 4) informa e aggiorna dirigenti e preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.

Al fine e per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto; la quantificazione del contributo deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite nei cantieri, programmabili annualmente nell'ambito territoriale.

Il contributo di cui al comma precedente, individuato a livello territoriale, sarà destinato alle finalità proprie del CPT territorialmente competente, tenendo conto che alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri, non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle Parti sociali nazionali, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Il contributo al CNCPT, dovuto dai CPT aderenti, partecipati dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. è stabilito dalle Parti Nazionali suddette.

Per una maggior efficienza ed efficacia degli enti paritetici, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti, le Parti demandano al prossimo rinnovo del CCNL l'analisi e la costruzione di modelli bilaterali che possano semplificare, razionalizzare e rendere più efficienti i

sistemi oggi esistenti. Nelle more, le parti territoriali, potranno valutare, nell'ambito degli accordi in essere e dei relativi enti bilaterali di categoria, la ricerca di tutte le sinergie possibili sul piano organizzativo ed operativo.

Le Parti nazionali predisporranno, con il supporto degli enti paritetici nazionali, uno schema-tipo di Statuto, al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.

Tale disposizione potrà essere applicata anche nelle realtà in cui, ai sensi dell'art. 83 del suddetto CCNL, già sussistono Enti paritetici territoriali unificati (Scuole edili o enti bilaterali per la formazione e Comitato paritetico territoriale).

Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate, su espressa richiesta delle imprese, dai tecnici individuati dal CPT, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, seguendo i criteri stabiliti dagli accordi territoriali, fatti salvi i casi di intervento urgente individuati e segnalati al CPT dai propri tecnici.

Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le proprie esigenze tecnico-organizzative, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti nella prima visita.

Gli interventi formativi, informativi e l'addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa in collaborazione con il CPT o l'ente unificato, nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, prevalentemente durante l'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente scuola, in collaborazione con il CPT, un'adeguata e specifica formazione. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37, comma 7 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le organizzazioni firmatarie il presente CCNL provvederanno, con il supporto degli Enti paritetici nazionali alla redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le attività di formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale, saranno di norma svolte presso gli Enti paritetici previsti dal presente protocollo; le modalità, la durata minima dei corsi nonché tutte le altre materie inerenti, sono stabilite in ottemperanza a leggi ed accordi.

È affidata ai CPT la formazione specifica di cantiere per la gestione delle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stesso nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.

Il CPT e l'Ente scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle parti sociali nazionali su proposta del FORMEDIL nazionale.

Al fine di omogeneizzare l'attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il coordinamento regionale dei CPT afferenti la regione di appartenenza.

Tali coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee-guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale, e coordinarsi con i CPT di altra derivazione contrattuale.

## Protocollo sulla Bilateralità

### **Legittimazione contrattuale.**

L'applicazione su tutto il territorio nazionale dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, compreso, quindi, anche quello per i dipendenti delle imprese artigiane edili e delle medie e piccole imprese industriali ed affini, è alla base di un corretto andamento delle relazioni sindacali tra Associazioni datoriali ed Associazioni sindacali dei lavoratori, nonché del riconoscimento degli enti da parte delle istituzioni pubbliche.

In questo ambito, le norme contrattuali e la legislazione vigente, demandano agli organismi paritetici/enti bilaterali la gestione di importanti funzioni nei confronti di imprese e lavoratori del comparto.

Conseguentemente tutti gli enti paritetici previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale dell'edilizia delle parti sottoscrittrici il presente protocollo sono costituiti ed hanno possibilità di operare in quanto strumenti di attuazione della contrattazione sopra citata.

La loro legittimazione, rispetto a funzioni di natura pubblicistica, non può prescindere da tale presupposto.

Ne consegue che gli Enti Bilaterali/Organismi Paritetici sono legittimati allo svolgimento di tali funzioni solo nella misura in cui riconoscano ed attuino, in tutte le loro parti, i contratti di lavoro sottoscritti dalle parti sociali sopra indicate, e siano partecipati, in misura paritetica e secondo criteri di rappresentatività e pari dignità, dai soggetti che tali contratti determinano.

### **Razionalizzazione degli Enti territoriali.**

L'attuale momento congiunturale del comparto pone l'esigenza di procedere ad una attenta verifica della gestione funzionale ed economica di tutti gli Enti territoriali che gestiscono parti contrattuali e accordi, per conto sia delle imprese rappresentate dalle Organizzazioni Artigiane, sia dei lavoratori, su tutto il territorio nazionale.

Rispetto alle esigenze di razionalizzare l'attuale struttura degli Enti territoriali, le Parti Sociali individuano, come livello tendenziale ottimale, quello regionale, o, in alternativa, di estendere l'operatività degli enti esistenti in aree limitrofe anche interregionali, fatte salve consolidate ed efficienti esperienze territoriali. Resta inteso che il campo di applicazione del secondo livello di contrattazione, deve coincidere, di norma, con quello del nuovo ente bilaterale e sarà definito dalla PPSS interessate.

Ferma restando la necessità di mantenere separate le gestioni finalizzate alla realizzazione dei diversi obiettivi per i quali tali Enti sono stati costituiti (mutualità, formazione, promozione della salute e sicurezza) si ritiene necessario, perseguire la concentrazione in un unico Ente delle funzioni inerenti la formazione e sicurezza.

Sussiste la necessità di definire parametri dimensionali e di efficienza minimi sulla base dei quali valutare o promuovere ipotesi di accorpamento delle strutture esistenti.

Tali parametri, in quanto riferiti a situazioni ed impegni contrattuali specifici, saranno definiti congiuntamente dalle Parti sociali.

Rispetto alla questione dell'efficienza, le Parti Sociali, ritengono irrinunciabile l'applicazione da parte di tutte le Casse Edili e su tutto il territorio nazionale, del CCNL sottoscritto dalle Associazioni Artigiane e da FENEAL, FILCA e FILLEA nonché dei relativi Contratti collettivi territoriali di secondo livello, ritenendo che essa vada perseguita anche attraverso una sana gestione delle strutture sulla base della trasparenza nei risultati.

Le Parti inoltre concordano e ribadiscono che, a questo punto, vanno definiti impegni precisi in ordine all'attuazione di quanto previsto dall'accordo del '98 in materia di condivisione della gestione degli Enti Bilaterali e che, in questa fase, sia imprescindibile rendere concreti i principi di inclusività e rappresentatività di tutte le Parti, per consentire che gli Enti Bilaterali riformati siano strumenti di reale attuazione di tutti i sistemi contrattuali, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro dipendente del comparto edile.

Le Parti Sociali sono conseguentemente impegnate a promuovere e favorire i processi sopra richiamati e convengono nella impellente esigenza di una revisione dello Statuto tipo.

## Rappresentatività ed enti bilaterali

Al fine di assicurare in maniera uniforme l'applicazione del presente CCNL sull'intero territorio nazionale, le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, si impegnano a realizzare per i territori in cui le Casse Edili non abbiano adottato le disposizioni contenute nell'accordo del 19 settembre 2002 sugli Statuti Tipo, ovvero laddove non venga garantita l'adeguata e proporzionale partecipazione delle rappresentanze delle OO.AA. con nomine diretta negli organismi direttivi dei sistemi bilaterali territoriali e ove non vengano riconosciute le relative quote di adesione contrattuale, opportune iniziative volte al riconoscimento della piena e completa rappresentatività.

Nel caso di mancata realizzazione di tali obiettivi entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente contratto, le parti firmatarie attueranno le scelte più idonee alla soluzione del problema anche attraverso la realizzazione di enti bilaterali di nuova costituzione, attuando specifiche soluzioni contrattuali concordate tra i livelli territoriali interessati ed il livello nazionale.

Entrambe le soluzioni saranno finalizzate alla salvaguardia ed al riconoscimento dell'autonomia contrattuale del comparto artigiano.

Le parti riconfermano che la contrattazione del comparto artigiano si basa su due livelli contrattuali aventi pari cogenza: uno nazionale ed uno regionale (fatte salve le realtà provinciali attualmente vigenti)

Tutti gli enti Bilaterali saranno lo strumento fondamentale e indispensabile per l'applicazione degli impegni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale che, in base ed in ottemperanza ad un congruo piano di fattibilità, consenta di garantire, al costituendo Organismo bilaterale, una gestione economica efficace, efficiente e coerente con i compiti ad essa affidati, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro del comparto edile artigiano.

Per l'applicazione di quanto sopra concordato, entro il mese di gennaio 2014 sarà costituita una Commissione nazionale paritetica per il monitoraggio dell'applicazione del presente paragrafo sull'intero territorio nazionale.

### Sistema Bilaterale delle Costruzioni.

Il sistema bilaterale dell'artigianato si riconosce nel sistema nazionale degli enti paritetici nazionali partecipati da tutte le rappresentanze del settore ed afferma la necessità della sua gestione unitaria.

Le attuali commissioni nazionali, CNCE, FORMEDIL e CNCPT, andranno riorganizzate in base a principi di rappresentanza, efficienza ed efficacia, giungendo alla costituzione di un unico ente nazionale (denominato SBC) che svolga le funzioni attualmente previste dalle richiamate commissioni nazionali, mantenendo intatte le specifiche missioni contrattuali.

Detto Ente sarà finanziato con un contributo specifico stabilito dalle parti nella misura dello 0,05% della massa salari sino al 30 settembre 2014; a decorrere dal 1 ottobre 2014 tale contributo sarà elevato allo 0,06%.

### Statuti.

Nell'ambito di tale processo, le Parti Sociali ritengono essenziale dare concreta attuazione agli obblighi contrattuali già in precedenza definiti ed in particolare, di giungere, in tempi rapidi, alla definizione di modelli Statutari condivisi, oltre che per le Casse Edili anche per le Scuole, i CPT e gli Enti Unificati.

Si ribadisce che CNCE, FORMEDIL e CNCPT sono organismi nazionali, intesi come strumenti tecnici di coordinamento, indirizzo e di attuazione delle volontà delle Parti sociali.

In questo senso, si ritiene opportuna e necessaria la definizione di nuove regole statutarie, che garantiscano il rispetto dei principi di pariteticità e rappresentatività delle PPSS firmatarie i CCNL.

**Bilanci.**

Occorre riprendere e definire linee guida condivise per la redazione dei bilanci degli enti.

SBC si accollerà l'onere della verifica e certificazione dei bilanci senza ulteriori oneri per gli enti territoriali che ne faranno esplicita richiesta.

Si evidenzia, che gli obblighi di certificazione contabile, di recente ribaditi, oltre ad essere, in questa fase, eccessivamente onerosi oltre che, in qualche caso, in netto conflitto di interessi, non forniscano sempre reali garanzie di una corretta gestione economica, essendo basati su verifiche prevalentemente formali e generali sull'andamento dell'ente.

**Coordinamenti regionali o interregionali.**

Si rende pressante l'esigenza di promuovere una maggiore collaborazione tra i diversi enti che operano a livello territoriale in attuazione di ciascun contratto.

Tale obiettivo va sicuramente perseguito per gli enti dedicati alla formazione e sicurezza, senza con ciò escludere forme stabili di collaborazione, ovvero di aggregazione, anche tra casse edili, da realizzarsi a livello regionale tra i vari enti che operano sui territori; ciò al fine di avere comportamenti omogenei rispetto alla pubblica amministrazione, alle imprese aderenti ed ai lavoratori.

Si rende necessario, a tal proposito, un coordinamento tra gli enti di diversa derivazione contrattuale che attuino più contratti.

**Coordinamento della contrattazione nazionale in materia di bilateralità.**

Ferma restando l'autonomia contrattuale, le Parti Sociali ritengono improrogabile e necessario un coordinamento delle norme inserite nei diversi contratti, relative alla bilateralità ed in tal senso si conviene che il soggetto deputato a ciò sia il Comitato per la Bilateralità.

Le Parti ritengono inoltre che per adattare e rimodulare le modalità operative ed organizzative del Comitato della Bilateralità alle nuove esigenze, ne occorra rivedere e disciplinare l'impianto.

Tanto più che, vista l'esperienza di questi ultimi anni, si rende necessario definire una procedura di condivisione preliminare, tra tutte le Parti del Comparto edile, delle regole che informano questa parte della contrattazione, al fine di addivenire, sui singoli tavoli contrattuali, a testi omogenei e condivisi.

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10-12 distinct marks, including a large signature in the center, a signature on the right side, and several smaller initials or marks scattered below. Some marks are circled, and others are more stylized or scribbled.

